

**Giovanelli, relatore.** Mi associo alle idee espresse dall'onorevole ministro, e mi riservo di rispondere ai singoli capitoli durante la discussione dei medesimi.

**Presidente.** Allora, non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo alla discussione dei capitoli.

**Imbriani.** Io desidererei di avere una risposta dal ministro.

**Boselli, ministro di agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Boselli, ministro di agricoltura e commercio.**

Io potrei dire all'onorevole Imbriani che la sua domanda è prematura, poichè l'argomento di cui egli tratta fa parte del nuovo disegno di legge che dovrebbe essere presentato. Ma poichè io non sono più in grado di presentare, questo nuovo disegno di legge già del tutto preparato, non mi rifiuto di rispondere all'onorevole Imbriani.

L'onorevole Imbriani, se ho ben capito, mi pare che mi rivolga questa domanda: Dal momento che è cessato il privilegio dell'Istituto italiano di Credito fondiario, perchè non avete d'un tratto rotto le barriere che contengono l'azione degli Istituti di credito fondiario entro le antiche zone, e perchè non avete concesso a tutti gl'Istituti la facoltà di operare in tutto il Regno? È questo?

**Imbriani.** Precisamente.

**Boselli, ministro di agricoltura e commercio.** Ora risponderò che io sono dell'opinione dell'onorevole deputato Imbriani, e credo che il Governo abbia facoltà di rompere le zone. Bisogna però tenere conto di due ordini di considerazioni le quali hanno grande valore e mi hanno indotto ad indugiarmi alquanto nello studio dell'argomento e a non prendere sinora una definitiva risoluzione.

Esse sono le seguenti: lascio da parte una questione legale, che, se mai, potrà essere decisa in altra sede, se l'Istituto italiano di Credito fondiario, il quale ha perduto il privilegio, abbia perduto tutti gli altri vantaggi che gli furono concessi dalla legge speciale del 1890, segnatamente in ordine al modo particolare di funzionamento alquanto diverso da quello degli altri Istituti.

**Imbriani.** L'avete dichiarato voi così! In dubbio non si mette neppure!

**Boselli, ministro di agricoltura e commer-**

**cio.** Ma poi vi è un'altra questione, quella che riguarda gli interessi di ciascuno degli Istituti locali, i quali operano nelle rispettive regioni, poichè, se vi possono essere Istituti molto potenti, i quali sarebbero lieti che la zona fosse rotta, ve ne sono altri, i quali, desiderando di operare solamente nelle regioni loro e sentendosi in queste sorretti dalla fiducia locale e sicuri per le cognizioni che hanno degli uomini e delle cose, temono di una concorrenza che sopraggiunga là per opera di altri Istituti. Ora non possiamo affermare che la Cassa di risparmio di Bologna, il Monte dei Paschi di Siena, l'Opera pia di S. Paolo di Torino, così in tesi generale, veggano volentieri che siano rotte le zone e si trovino nel territorio ad essi assegnato l'immediata concorrenza di tutti gli altri Istituti. È una questione da esaminare e che non si può risolvere su due piedi. Io mi sono indirizzato ai vari Istituti; li avevo pregati di venire qui a tenere una conferenza poichè, partendo dal principio da cui parte l'onorevole Imbriani, prima di addivenire alla sua attuazione, intendevo rendermi conto degli effetti che ne potessero venire e sentire le ragioni dei singoli Istituti; Istituti che non rappresentano, nè difendono interessi privati, ma che nella loro qualità di corpi morali hanno scopi di pubblico vantaggio ed hanno esercitato il credito fondiario con sufficiente profitto della proprietà fondiaria nella zona in cui svolgono la loro azione.

Quindi, di accordo con l'onorevole Imbriani nel principio, concludo che, prima di arrivare ad una definitiva risoluzione, sopra tale argomento, convenga continuare gli studi in corso unicamente per misurare i diritti e gli interessi dei vari istituti di credito fondiario; tanto più che a me sembrava e sembra che, senza addivenire, con norma generale all'abolizione delle zone, fatta per legge, il Governo, caduto il privilegio dell'Istituto italiano, possa di volta in volta ed a misura che gliene venga fatta domanda, concedere ad altri Istituti l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno, come prescrive l'articolo 3 della legge del 1890.

E così pure in quelle regioni nelle quali ora manca l'Istituto locale si può provvedere immediatamente sia concedendo lo esercizio in esse ad Istituti esistenti, sia promuovendo la formazione di nuovi Istituti.

E così finalmente, mentre si estende